



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo



Numero e data di protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Regolamento per la Segnalazione di condotte illecite e per la tutela del segnalante (*whistleblowing*)

PREMESSA

Ex art.1, comma 2 del D. L.vo n.165/2001 l'Ateneo, in qualità di Pubblica Amministrazione, è tenuta ad applicare la normativa in materia di tutela di coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, delle quali siano venuti a conoscenza all'interno del proprio contesto lavorativo.

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi.

Il presente Regolamento, predisposto sulla base della normativa nazionale (D. L.vo 10 marzo 2023, n.24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n.1937) e delle Linee Guida ANAC (Delibera n.311 del 12 luglio 2023), individua le modalità con le quali vanno effettuate le segnalazioni di violazioni, delineando al contempo l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa; le prescrizioni cui debbono attenersi i soggetti incaricati di gestire le predette segnalazioni; il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa; i termini procedurali; la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge, al soggetto segnalante; le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'aver effettuato una segnalazione con le modalità indicate nel presente Regolamento non lo esime dall'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria ex art.331 del codice di procedura penale e ex art.52 del codice della giustizia contabile.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) Ateneo: Università degli Studi "G. d'Annunzio";
- b) RPCT: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ateneo;
- c) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, consistenti in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, consistenti in violazione di disposizioni nazionali non riconducibili ai casi indicati ai numeri 3), 4), 5), 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ex D. L.vo n.231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, per quanto applicabile all'Università, che non rientrino nelle ipotesi di cui ai numeri 3), 4), 5), 6);
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. L.vo n.24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al citato decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art.325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art.26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in

- materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei punti precedenti numeri 3), 4), 5);
- d) **«informazioni sulle violazioni»:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’Ateneo con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli ricadenti nell’ambito soggettivo di cui all’art.3 del presente Regolamento e considerati dal D. L.vo n.24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- e) **«segnalazione»** o **«segnalare»:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- f) **«segnalazione interna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna dell’Ateneo, di cui all’art.5;
- g) **«segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell’ANAC, di cui all’art.7 del D. L.vo n.24/2023 e all’art.22 del presente Regolamento;
- h) **«divulgazione pubblica»** o **«divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone di cui all’art.23 del presente Regolamento;
- i) **«persona segnalante»:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- l) **«facilitatore»:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’ interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- m) **«persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- n) **«contesto lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’art.3 del presente Regolamento, attraverso cui, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- o) **«ritorsione»:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- p) **«seguito»:** l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- q) **«riscontro»:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- r) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- s) **UPD:** Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Art.2 - Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente Regolamento disciplina la Procedura per le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ateneo (definite in via schematica alla **Tabella A** in calce), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, come di seguito definito, laddove il segnalante renda nota la propria identità al RPCT.

2. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente Procedura:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del citato Decreto;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante, il denunciante o chi divulga pubblicamente, sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, non solo in virtù dell’ufficio rivestito da questi, ma anche in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

5. Resta fermo quanto previsto all’art.1, commi 3 e 4 del D. L. vo n.2/2023¹

Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica secondo la disciplina attuale (D. L.vo n.24/2023)	Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia (D. L.vo n.24/2023 art.1 c.2)
<p>Violazioni del diritto nazionale Illeciti civili Illeciti amministrativi</p> <p>Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D. L. vo n.231/2001</p> <p>NOVITÀ Illeciti penali; Illeciti contabili; Irregolarità – (Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) D. L.vo n.24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto); Violazioni del diritto dell’UE;</p> <p>Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE</p>	<p>Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).</p> <p>Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.</p> <p>Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto</p>

¹ Art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023. “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali”.

Art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023. “Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300”.

<p>indicata nell'Allegato 1 al D. L. vo n.24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);</p> <p>Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art.325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);</p> <p>Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art.2, co. 1, lett. a) n.5);</p> <p>Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co.1, lett. a) n.6).</p>	<p>ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto</p> <p>Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.</p>
---	---

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Le segnalazioni al RPCT dell'Ateneo possono essere effettuate da:

- a) i dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo (personale TA, personale docente e ricercatore);
- b) i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che svolgono attività presso l'Ateneo;
- c) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la loro attività presso l'Ateneo;
- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al Capo I della L. n.81/2017, e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art.2 del D. L.vo n.81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell'Università degli Studi “G. d’Annunzio”;
- e) i lavoratori e i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ateneo;
- f) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ateneo;
- g) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Ateneo, ivi compresa la rappresentanza studentesca presso gli organi interni di Ateneo.

2. La tutela delle persone segnalanti sopraindicate si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni, avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. La presente Procedura si applica esclusivamente alle segnalazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1.

4. La presente Procedura si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni registrate nello specifico contesto dell'Ateneo e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per

la quale opera il segnalante.

5.Fermo restando quanto previsto dal D. L.vo n.24/2023 in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, nell’ipotesi di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente dell’Ateneo presso altra Pubblica Amministrazione, la segnalazione è inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell’ambito della Pubblica Amministrazione alla quale si riferiscono i fatti.

6.Nell’ipotesi di docenti, ovvero di personale tecnico-amministrativo e sociosanitario di ruolo, funzionalmente assegnati alle Aziende di riferimento per l’attività assistenziale dei docenti delle facoltà mediche la segnalazione avente ad oggetto violazioni registrate nello specifico contesto dell’Ateneo deve essere inoltrata al RPCT di quest’ultimo. Nel caso di violazioni registrate nel contesto dell’Azienda alla quale il segnalante è funzionalmente assegnato, la segnalazione deve essere inoltrata al RPCT dell’Azienda.

CAPO II - PROCEDURA PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI INTERNE

Art.4 - Modalità di invio e gestione delle segnalazioni interne

1.La segnalazione interna deve essere inviata solo ed esclusivamente al RPCT dell’Ateneo. Il RPCT, nell’espletamento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento dei fatti segnalati, può richiedere la collaborazione dei funzionari assegnati al proprio Ufficio di Supporto, individuato nell’organizzazione dell’Ateneo nel Settore Misure Anticorruzione e Trasparenza Amministrativa. Ad essi si applicano gli stessi obblighi di riservatezza gravanti sul RPCT.

2.Le procedure di seguito descritte sono volte a garantire la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione alla stessa relativa.

3.La segnalazione può essere formulata in forma scritta o orale, secondo le modalità indicate dal presente articolo.

4.La segnalazione in forma scritta è effettuata mediante il sistema tradizionale “cartaceo” (art.5) o tramite il canale interno, accessibile attraverso il sito istituzionale di Ateneo (art.6).

5.La segnalazione in forma orale può essere effettuata alternativamente nel seguente modo:

- a) trasmissione per mezzo dell’applicativo di cui all’art.6 di una registrazione audio contenente le informazioni sulle violazioni;
- b) invio di una e-mail indirizzata direttamente al RPCT (rpct@unich.it) per richiedere un’audizione, in occasione della quale il segnalante può rilasciare dichiarazioni aventi ad oggetto le informazioni sulle violazioni e contestualmente produrre la documentazione in suo possesso.

6.Se la segnalazione riguarda situazioni che coinvolgono il RPCT essa deve essere inviata e valutata dal Direttore Generale. Se il RPCT, preso atto dei contenuti della segnalazione, ritiene di doversi astenere per la sussistenza di un conflitto di interessi, dovrà tempestivamente inoltrare la segnalazione al Direttore Generale. Il segnalante potrà comunque ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal D. L.vo n.24/2023 e dal presente Regolamento.

7.Se per la segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale registrato di cui al comma 5, lett. a), la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

8.Nel caso in cui il segnalante opti per la modalità di cui al comma 5, lett. b), il RPCT riceve il segnalante entro sette giorni dalla richiesta. Dell’incontro, previo consenso della persona segnalante, è redatto processo verbale, che deve essere sottoscritto dal RPCT e dal segnalante, al quale è fornita copia dello stesso. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione. La documentazione prodotta dal segnalante in sede di audizione è allegata al verbale, del quale costituisce parte integrante.

9.Una volta ricevuta la segnalazione cartacea il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della stessa entro sette giorni dalla data di ricezione. Qualora la segnalazione sia effettuata tramite il canale informatico di cui all’art.6, l’avviso di ricevimento viene automaticamente generato dal

sistema. Nel caso di segnalazione tramite audizione (comma 5, lett. b) la copia firmata del verbale assolve la funzione di avviso di ricevimento.

10. Il RPCT deve dare un corretto seguito alle segnalazioni pervenute e fornire riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla trasmissione dell'avviso di ricevimento di cui al comma precedente o, in assenza dello stesso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni di cui al comma 8, compiendo le verifiche necessarie a valutare l'ammissibilità della segnalazione e la non manifesta infondatezza di quanto in essa rappresentato. A tal fine, il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendogli chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Può inoltre chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture dell'Ateneo nonché a soggetti/enti esterni all'Ateneo.

11. Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio e contenere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, i cui esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art.5 - Segnalazione con sistema “cartaceo”

1. La segnalazione deve essere trasmessa unicamente al RPCT di Ateneo indicando in due fogli separati i dati del segnalante e i dati della segnalazione. Dalla segnalazione devono emergere alcune caratteristiche necessarie: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

2. Nel primo foglio devono essere indicati i dati identificativi del segnalante, nel secondo dovranno essere riportati i fatti oggetto di segnalazione. I fogli devono essere imbustati separatamente e su ogni busta, in base al contenuto della stessa, deve essere apposta una delle seguenti diciture “dati del segnalante” o “dati della segnalazione”. Entrambe le buste devono essere inserite in un'ulteriore busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura “riservata personale” ed inviata all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo -Università degli Studi “G. d'Annunzio” Via dei Vestini, 31- Chieti.

Art.6 - Canale di segnalazione interna mediante applicativo informatico

1. Qualora il segnalante intenda effettuare la segnalazione scritta o orale (audio) tramite il canale informatico messo a disposizione dall'Ateneo, dovrà accedere alla piattaforma disponibile al seguente link:

<https://whistleblowing.unich.it/#/>

2. Il canale informatico di cui al comma 1 permette la separazione dei dati del segnalante dal contenuto della segnalazione, mediante l'impiego di strumenti di crittografia idonei a tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.

3. Qualora sia indispensabile ai fini del corretto espletamento dell'istruttoria, il RPCT può decidere di accedere all'identità del segnalante, il quale riceverà automatica notifica dell'avvenuta operazione e delle motivazioni poste alla base della stessa.

4. Il segnalante può controllare lo stato del procedimento, accedendo alla piattaforma telematica, mediante codice univoco crittografato generato dal sistema al termine della procedura di segnalazione.

5. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e delle tutele attribuite alla stessa dal D. L.vo n.24/2023, ferme restando le preclusioni di cui all'art.2, comma 2, del presente Regolamento.

Art.7 - Contenuto della segnalazione interna

Il RPCT dà seguito alle segnalazioni pervenute qualora contengano i seguenti elementi:

- a) le generalità del segnalante;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- c) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

- e) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione;
- f) alla segnalazione possono essere allegati documenti contenenti elementi di fondatezza in relazione a quanto riportato nella stessa, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti ivi riportati;
- g) in ogni caso, laddove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Art.8 - Segnalazione pervenuta a soggetti diversi dal RPCT

1.Nel caso in cui all’Ateneo pervenga una segnalazione qualificabile come “whistleblowing” mediante modalità diverse da quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6 il soggetto ricevente la trasmette immediatamente al RPCT e comunque entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di tutela della riservatezza e dell’identità del segnalante di cui all’art.12. Il segnalante riceve l’avviso di ricevimento entro 7 giorni dall’avvenuta trasmissione della segnalazione direttamente dal RPCT.

Art.9 - Esiti della segnalazione

1.Il RPCT dispone l’archiviazione delle segnalazioni per inammissibilità, nei seguenti casi:

- a) per manifesta mancanza di lesione dell’integrità dell’Ateneo;
- b) per difetto di competenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- c) la segnalazione è stata presentata da un soggetto non appartenente alle categorie di cui all’art.3;
- d) la segnalazione ha ad oggetto condotte attive od omissive non riconducibili alle fattispecie di cui all’art.1, comma 1, lett. c);
- e) la segnalazione ha ad oggetto i fatti di cui all’art.2, commi 2 e 4;
- f) i fatti oggetto di segnalazione non sono stati appresi nel contesto di cui all’art.2, comma 3;
- g) allorché la segnalazione verta su questioni che il segnalante ha sottoposto al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

2.Il RPCT dispone, altresì, l’archiviazione qualora, all’esito dell’istruttoria, la segnalazione appaia manifestamente priva di fondamento o contraddittoria, motivando tale decisione sulla base del materiale acquisito.

3.In tutti i suddetti casi, il RPCT comunica al segnalante l’archiviazione entro 10 giorni dalla conclusione dell’istruttoria e comunque entro il termine massimo di tre mesi di cui all’art.4, comma 10;

4.Se la segnalazione è ammissibile, il RPCT avvia l’istruttoria all’esito della quale:

- a) ove dalle risultanze istruttorie emerga un quadro fattuale tale da richiedere un ulteriore approfondimento istruttorio, trasmette gli atti alla Direzione generale;
- b) ove ravvisi profili di responsabilità disciplinare in capo al soggetto cui sono ascritti i fatti oggetto di segnalazione, trasmette la documentazione necessaria all’UPD per l’avvio di un eventuale procedimento disciplinare, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante. L’UPD dovrà poi informare il RPCT dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza;
- c) ove ravvisi profili di responsabilità penale, civile, amministrativa e/o contabile, trasmette gli atti agli organi giurisdizionali competenti, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante.

Nei casi di cui al presente comma, entro il termine di cui all’art.4, comma 10, il RPCT fornisce al segnalante idoneo riscontro sull’esito dell’istruttoria dando conto delle misure adottate o da adottare.

5.Non rientra fra le competenze del RPCT accertare alcuna forma di responsabilità in capo ai soggetti cui sono imputati i fatti oggetto di segnalazione.

6.Il RPCT non è competente ad effettuare controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall’Ateneo oggetto di segnalazione.

Art.10 - Segnalazioni anonime

1.Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante, qualora siano debitamente

circostanziate e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.), sono trattate dall’Ateneo alla stregua delle segnalazioni ordinarie e, come tali, sottratte alla disciplina prevista dal presente Regolamento in materia di tutele della persona segnalante, salvo quanto previsto dall’art.15, comma 2, e gestione della segnalazione stessa.

2.In ogni caso, le segnalazioni anonime pervenute mediante i canali di cui agli artt.5 e 6 sono registrate assicurando che la visibilità sia limitata esclusivamente al RPCT e la relativa documentazione è conservata non oltre cinque anni.

Art.11 - Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

1.Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art.12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D. L.vo n.51/2018.

CAPO III - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art.12 - Tutela della riservatezza

1.Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2.L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art.2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 30 giugno 2003, n.196.

3.Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.

4.Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5.Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dall’Ateneo, per il tramite del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt.5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt.3 e 16 del D. L.vo n.51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell’art.11 del citato D. L.vo n.51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

6.È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente Regolamento quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7.L’Ateneo tutela l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Art.13 Esclusione del diritto di accesso

1.La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt.22 e seguenti della L. n.241/1990 e successive

modificazioni.

2. La segnalazione è altresì sottratta all’accesso civico di cui all’art.5 e seguenti del D. L. vo n.33/2013.

Art.14 - Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali implicato dall’applicazione del presente Regolamento è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D. L. vo n.196/2003 e del D. L. vo n.51/2018.

2. Nel corso della trattazione i dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se sono stati raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-undecies del D. L. vo n.196/2003.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall’Ateneo, per il tramite del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt.5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt.3 e 16 del D. L. vo n.51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt.13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell’art.11 del citato D. L. vo n.51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. L’Ateneo definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell’art.28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell’art. 18 del D. L. vo n.51/2018.

CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

Art.15 - Condizioni per l’applicazione delle misure di protezione a tutela della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste nei successivi articoli si applicano ai soggetti individuati all’art.3, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui agli articoli 1 e 2;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D. L.vo n.24/2013 e dal presente Regolamento.

2. Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

3. Fermo quanto previsto nell’art.18, commi 2 e 3, le misure di protezione dei seguenti articoli si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) i facilitatori;

b) le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) i colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;

d) gli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

4. Le tutele previste non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Art.16 - Limiti all’operatività delle misure di protezione a tutela del segnalante

1.Salvo quanto previsto dall’art.15, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D.L.vo n.24/2023 e dal presente Regolamento non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare, previo avvio di specifico procedimento.

Art.17 - Limitazione delle Responsabilità

1.Non è punibile la persona che ha effettuato una segnalazione che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, D.L.vo n.24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi del presente Regolamento.

2.Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3.Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4.In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art.18 - Divieto di ritorsioni e protezione

1.I soggetti di cui agli artt.3 e 15, comma 3, del presente Regolamento non possono subire ritorsione in caso di presentazione di una segnalazione.

2.Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui al comma 1, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

3.In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui al comma 1, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salva prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4.A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsione le seguenti fattispecie:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la mancata attribuzione o il mancato rinnovo di incarico dirigenziale, di responsabile di ufficio o settore, di responsabile amministrativo delegato, di referente amministrativo, di altra posizione organizzativa o di funzione specialistica;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p) i soggetti di cui al comma 1 possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. In tal caso ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza;
- q) gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art.18 della L. n.300/1970 o dell'art.2 del D. L.vo n.23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore;
- r) l'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Art.19 - Misure di sostegno

1.La persona segnalante può avvalersi del sostegno degli enti del Terzo Settore presenti nell'elenco istituito presso ANAC al fine di ottenere informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art.20 - Sanzioni

1.Fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12;

b) da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt.4 e 5 del D. L.vo n.24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da € 500 ad € 2.500 nel caso di cui all'art.16, comma 3, del D. L. vo n.24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art.21 - Rinunce e transazioni

1.Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D. L.vo n.24/2023 e richiamate nel presente Regolamento non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e

nei modi di cui all’art.2113, comma 4, c.c..

CAPO V - ALTRE FORME DI SEGNALAZIONE E RELATIVE TUTELE

Art.22 - Segnalazioni esterne

1. Al ricorrere di una delle condizioni descritte nel comma successivo, i soggetti di cui all’art.3 possono effettuare la propria segnalazione direttamente all’ANAC secondo le modalità indicate al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

2. La segnalazione tramite il canale esterno dell’ANAC può essere effettuata nel caso in cui:

- a) non sia prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia temporaneamente attivo;
- b) la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi del presente Regolamento e la stessa non abbia avuto seguito;
- c) la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art.23 - Divulgazioni pubbliche

1. I soggetti di cui all’art.3 possono effettuare divulgazioni pubbliche usufruendo delle tutele previste del presente Regolamento al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) se abbiano previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal presente Regolamento e non sia stato dato riscontro nei termini previsti;
- b) se abbiano fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) se abbiano motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art.24 - Tutele per segnalazioni esterne, denunce all’Autorità Giudiziaria e divulgazione pubblica

1. Le medesime tutele previste per i soggetti di cui agli artt.3 e 15, comma 3, del presente Regolamento trovano applicazione nelle ipotesi di segnalazioni esterne, denunce all’Autorità Giudiziaria o contabile, e divulgazione pubblica.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.25 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. Eventuali revisioni o modifiche al presente Regolamento sono proposte dal RPCT anche su segnalazione di utenti o di terzi, comunque, a tanto interessati e adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Per quanto non espressamente disciplinato del presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente e in particolare alle disposizioni del D. L.vo n.24/2023.
4. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente normativa -anche regolamentare- interna.